

ATTO DEL GOVERNO N. 382 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
NORME SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, SULLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SUL
SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ) INTEGRATO CON OSSERVAZIONI E
MODIFICAZIONI

PARERE APPROVATO VII COMMISSIONE CAMERA

PARERE APPROVATO DALLA 7^ COMMISSIONE SENATO

Articolo 1
(Principi e finalità)

- ~~1. Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica,~~ **La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di** finalizzata a riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
- ~~2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.~~ **la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni**
- ~~3. Per assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy*, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza storica, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.~~ **3. Le istituzioni scolastiche sostengono l'acquisizione delle competenze storico-critiche del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il *design*, e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative**
4. All'attuazione del presente decreto si provvede **con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2** nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.

Articolo 1 (Principi e finalità)

~~Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica, finalizzata a riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.~~

~~2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.~~

~~3. Per assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy*, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza storica, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, e dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.~~

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative

4. All'attuazione del presente decreto si provvede con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.

Articolo 2

(promozione dell'arte e della cultura umanistica ilei sistema scolastico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, ~~linguistico, storico,~~ **linguistico, filosofico, storico, archeologico** storico-artistico, **demoetno-antropologico, artigianale,** a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati—specifiche iniziative e percorsi curricolari ed

~~extra-curricolari, anche in verticale,~~ percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati e degli enti locali

Articolo 3

(*"temi della creatività"*)

1. ~~La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, e si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:~~ La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico nel raffronto tra la realtà contemporanea con la produzione del passato e promuovendo processi espressivi ed esperienze di ricerca e innovazione volti al superamento della divaricazione tra i saperi. Si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominati "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:

~~a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;~~ musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti

~~b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;~~ teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*; produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia

Articolo 3

(*"temi della creatività"*)

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:

~~a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza~~

~~b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;~~

~~c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*;~~
~~d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti~~

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.»

Articolo 4

(Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei (i "temi della creatività" ilei sistema nazionale di Istruzione e formazione)

~~1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti, l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), gli Istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione.~~

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni, delle

attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti

~~2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1,~~ Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, ~~fanno parte del sistema di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale e~~ soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri ~~entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~

Articolo 5 (Piano delle Arti)

~~1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, è adottato, con cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente incluse quelle recate dal presente decreto, il "Piano delle Arti" contenente le seguenti misure:~~

Il "Piano delle Arti" è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:

a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura; **conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa**;

b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei *"temi della creatività"*;

c) sviluppo delle pratiche didattiche ~~artistiche e storico-artistiche~~ dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando **le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei** i talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché

dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione ~~studentesca~~ **degli alunni e degli studenti** a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ~~ingegno del~~ **Made in Italy, materiale ed immateriale; ingegno di qualità del Made in Italy**

~~f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;~~

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni

f-bis) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità

g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali coreutiche e musicali;

h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi-progettualità e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici

1-bis: "Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.

Articolo 5

(Piano delle Arti)

~~1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, è adottato, con cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente incluse quelle recate dal presente decreto, il "Piano delle Arti" contenente le seguenti misure:~~

a) ~~sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura;~~

b) ~~supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei "temi della creatività";~~

c) ~~sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa;~~

d) ~~promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse~~

~~laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché~~

~~dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;~~

~~e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno del *Made in Italy*, materiale ed immateriale;~~

~~f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;~~

~~g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali;~~

~~h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi~~

~~2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.~~

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente

Articolo 5 (Piano delle Arti)

1. Il «Piano delle Arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca

le seguenti

misure:

a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel Pag. 116secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei «temi della creatività»;

c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

e) promozione della partecipazione degli alunni e degli studenti a percorsi di

conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del *Made in Italy*;

f) potenziamento delle competenze pratiche e storico – critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni;

g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

h) incentivazione di tirocini e *stage* artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talento attraverso agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, spettacoli teatrali e coreutici;

i) progettualità e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

2. Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure.

Articolo 6

~~(Compiti dell'INDIRE~~ Collaborazione con l'INDIRE)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri anche dell'INDIRE ~~per la realizzazione e la divulgazione delle attività riguardanti i temi della creatività e per lo svolgimento dei seguenti compiti:~~ **per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività**

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività:

1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;

2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;

~~3) attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le reti di scuole e i Poli a orientamento artistico e performativo;~~

3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli di orientamento artistico e performativo

3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli a orientamento artistico e performativo

4) raccolta delle le buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;

5) diffusione delle ~~pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo,~~ **delle più efficaci buone pratiche** al fine del conseguimento, da parte degli studenti di abilità, conoscenze e competenze relative ai linguaggi, ~~alle pratiche e ai repertori artistici.~~ **ai temi della creatività**

5) diffusione delle più efficaci pratiche didattiche al fine del conseguimento, da parte degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività.

Articolo 7

(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole ~~di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015,~~ per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;
- b) valorizzazione ~~le professionalità~~ **delle professionalità delle professionalità** del personale docente sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
- c) condivisione del1e risorse strumentali e dei laboratori;
- d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;
- e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e negli istituti e luoghi della cultura;
- f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche ed artigianali e ~~del Made in Italy~~ **italiane di qualità italiane di qualità;**
- g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo t, comma 56, della legge II.107 del 2015.

Articolo 8

(Sistema formativo delle arti e competente del personale docente)

~~1. Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 comprende la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107.~~

La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107

La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 9

(Promozione della pratica artistica e musicale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria)

I. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale; ~~attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, per dare concreta attuazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.~~ **alla pratica artistica e musicale, volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui**

all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale

volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto

~~2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti professionali e i titoli dei docenti di cui al comma 1, volti a valorizzare la pratica artistica e musicale, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività.~~

1-bis. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza

2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Articolo 10

(Promozione della pratica artistiche e musicale nella scuola secondaria di primo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare ed ~~extracurricolare, e sono armonizzate in modo trasversale~~ attraverso pratiche laboratoriali ~~all'interno delle aree disciplinari~~ anche trasversali alle discipline e attraverso pratiche laboratoriali trasversali alle discipline

~~2. L'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.~~

2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4

2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.

3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia e dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 11

(Poli ad orientamento artistico e performativo)

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività e ~~che hanno costituito team di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2,~~ possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico

regionale possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale

2. Ai Poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli.

~~4. Ai fini del primo avvio dei Poli, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'istruzione università e ricerca, definisce con proprio decreto sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:~~

4. Ai fini del primo avvio dei Poli, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo:

a) i criteri per la costituzione dei Poli;

b) le formalità formative;

c) i modelli organizzativi;

d) i criteri per la valutazione dell'attività **espletata dalle istituzioni scolastiche, espletate dalle istituzioni scolastiche** con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.

5. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo S, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale)

01. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. 02. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 01 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento

~~1. Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni~~ **centottanta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti:

a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica **tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali**

~~b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coerenza con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica~~ **la tipologia di strumenti musicali insegnati in coerenza con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali, nonché gli orari e l'articolazione delle cattedre**

~~b-bis) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale" e sopprimere le lettere c), d) e e);~~

c) le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre;

d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indirizzo musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione territoriale e degli strumenti musicali insegnati;

e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

Articolo 12

Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

~~1. Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti:~~

- ~~a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica~~
- ~~b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coerenza con quelli previsti nei curricula dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica~~
- ~~c) le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre;~~
- ~~d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indirizzo musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione territoriale e degli strumenti musicali insegnati;~~
- ~~e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici~~

l'articolo 12 sia sostituito dal seguente:

Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale)

1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;

b) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale.

Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

~~1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno della progettazione curricolare ed extra-curricolare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo~~

~~grado, in orario curriculare ed extracurricolare all'interno del Piano triennale dell'offerta Formativa.~~

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'Offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

1-bis. Le Istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare *performance* musicali, teatrali e per favorire la loro libera espressione creativa artistica

2. Le scuole secondarie di secondo grado, ~~singole o nelle reti~~ organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 Ilei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 ~~del presente decreto.~~

3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della ~~pratica musicale~~ **pratica artistica e musicale** sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 13

~~(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)~~

~~1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno della progettazione curriculare ed extra curriculare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare ed extracurricolare all'interno del Piano triennale dell'offerta Formativa.~~

~~2. Le scuole secondarie di secondo grado, singole o nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 Ilei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.~~

~~3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.~~

l'articolo 13 sia sostituito dal seguente

« Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte, della musica, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare spettacoli musicali e teatrali e per favorire la libera espressione creativa artistica.

3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.

4. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3

Articolo 14

(Licei musicali e coreutici licei musicali, coreutici e artistici)

~~1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piallo di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.~~

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa

1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

~~2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.~~

2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque

insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-ter. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

2-ter. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di *Tecnica della Danza classica (A57)*, *Tecnica della Danza contemporanea (A58)* *Laboratorio coreutico (A57)* e *Laboratorio coreografico (A58)* del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di *Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59)*, fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi

~~3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di *Tecnica della Danza classica (A57)*, *Tecnica della Danza contemporanea (A58)* *Laboratorio coreutico (A57)* e *Laboratorio coreografico (A58)* del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di *Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59)*, fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi~~

Articolo 15

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale)

L La formazione musicale di base è assicurata, contro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, ~~dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.~~

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.

~~3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 letto g). I suddetti corsi di formazione professionali⁷²ante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.~~

3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello

«3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, Pag. 119 comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;

~~4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:~~

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, esse devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

~~d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;~~

~~e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);~~

e) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai

corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, termine dei corsi propedeutici illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;

g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica e musicale e coreutica

h) i limiti per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.

4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;

e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi di diploma di primo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

~~5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.~~

5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM completano i loro corsi o a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.

5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi o a domanda all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.

6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

6-bis. I licei musicali e coreutici al termine del percorso di studi, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo definito dalle Indicazioni Nazionali, certificano in accordo con gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i livelli di competenza, in coerenza con i requisiti di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello previsti presso le istituzioni suddette.

~~7. I curricoli dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.~~

Articolo 16 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'articolo 11) comma 9, terzo periodo della legge 3 maggio 1999, n.124.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

Articolo 17

(Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "~~fondo per la promozione della cultura umanistica del patrimonio artistico e della creatività~~ **Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale nonché della creatività** **Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica musicale e della creatività** Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n.107 del 2015.

3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge II. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di inserire anche i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale tra coloro i quali possono collaborare con le istituzioni scolastiche;

II. all'articolo 5, comma 1, alinea, si propone di fissare in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che adotta il "Piano delle Arti";

III. all'articolo 5, comma 1, lettera g), si prenda in considerazione l'ipotesi di specifiche agevolazioni per la frequenza di corsi riferiti al Piano delle Arti;

IV. all'articolo 15, comma 4, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere infine le seguenti parole: "nell'ambito della dotazione organica dell'istituzione";

V. all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la percentuale del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa destinato alla promozione dei temi della creatività sia almeno del cinque per cento.

E con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) all'articolo 2, di aggiungere in fine il seguente comma: «3. Per le finalità di cui all'articolo 1 nelle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana (oppure «con lingua di insegnamento slovena») le attività e gli interventi previsti dal presente decreto vengono svolte tenendo conto delle specificità e delle esigenze particolari di tali scuole ed in particolare riguardo ai seguenti aspetti: l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, che fanno parte del coordinamento per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti; le diverse misure contenute nel «Piano delle Arti»; la formazione dei docenti.»;

b) all'articolo 14, di sopprimere il comma 2 o di riformularlo nel senso di prevedere un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente

c) all'articolo 14, di sopprimere il comma 3;
d) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza,» di aggiungere le parole: «e la Conferenza dei direttori di Conservatorio»;

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 di aggiungere il seguente:
«6-*bis*. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010»;

f) all'articolo 17, comma 3, di sostituire le parole «il 5 per cento» con le seguenti:
“almeno il 5 per cento”